

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2999

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATERA, CIABURRO, DE CORATO, GABELLONE, MOLLICONE

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime
degli incidenti ferroviari

Presentata il 1° luglio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge istituisce la «Giornata nazionale in memoria delle vittime degli incidenti ferroviari», da celebrarsi il 12 luglio di ciascun anno, al fine di preservare il ricordo delle persone che hanno perso la vita in incidenti ferroviari e di promuovere, attraverso iniziative di sensibilizzazione e approfondimento, una più diffusa cultura della sicurezza nel trasporto ferroviario.

La scelta del giorno 12 luglio riveste un profondo significato simbolico. Il 12 luglio 2016 si verificò infatti il tragico incidente ferroviario sulla tratta Andria-Corato, in Puglia, causato dallo scontro frontale di due treni lungo una linea a binario unico. L'evento provocò la morte di ventitré persone e il ferimento di numerosi passeggeri, suscitando una forte emozione nell'opinione pubblica nazionale e richiamando l'attenzione sulla necessità di accelerare i

processi di ammodernamento e di incremento della sicurezza delle infrastrutture ferroviarie.

L'incidente di Andria-Corato costituisce uno dei più gravi disastri ferroviari della storia recente del Paese, ma non rappresenta purtroppo un episodio isolato. La memoria collettiva, infatti, conserva il ricordo di altre tragedie che hanno segnato profondamente l'Italia, tra cui la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, causata dal deragliamento di un convoglio merci e dal successivo incendio che provocò trentadue vittime, l'incidente ferroviario di Crevalcore, in provincia di Bologna, del 7 gennaio 2005, nel quale persero la vita diciassette persone a seguito dello scontro tra due treni, il deragliamento di Pioltello-Limito, nell'area metropolitana di Milano, del 25 gennaio 2018, che causò tre vittime e oltre cento feriti, nonché l'incidente di Livraga,

Lodi, del 6 febbraio 2020, nel quale il deragliamento di un treno ad alta velocità provocò la morte dei due macchinisti per uno scambio posizionato in maniera errata. Tali eventi testimoniano come il tema della sicurezza ferroviaria debba continuare a costituire una priorità per le istituzioni e per i gestori delle infrastrutture.

Negli ultimi anni il sistema ferroviario italiano è stato interessato da importanti interventi di ammodernamento tecnologico e infrastrutturale. Numerose tratte, storicamente caratterizzate da infrastrutture datate, sono state oggetto di interventi di adeguamento e potenziamento, con l'introduzione di sistemi automatici di controllo della marcia dei treni, di tecnologie per la gestione del traffico ferroviario e di procedure finalizzate a ridurre il rischio derivante dall'errore umano. Tali investimenti hanno contribuito a elevare i livelli di sicurezza dell'intera rete nazionale.

Tuttavia, la tutela della sicurezza costituisce un obiettivo che richiede un costante aggiornamento dei livelli, degli investimenti e della cultura della prevenzione.

Secondo l'ultima relazione annuale sulla sicurezza delle ferrovie interconnesse, relativa all'anno 2024, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), benché negli ultimi anni il numero degli incidenti ferroviari significativi, con vittime, feriti e danni ingenti, risulti contenuto rispetto ai volumi di traffico ferroviario, le principali cause di tali eventi continuano a essere riconducibili, oltre che a guasti tecnici e criticità infrastrutturali, a comportamenti umani non corretti, in particolare negli attraversamenti ferroviari e

nelle aree di pertinenza della rete. Ciò conferma l'importanza di mantenere elevata l'attenzione sui temi della prevenzione, della formazione e della diffusione della cultura della sicurezza.

L'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli incidenti ferroviari risponde, pertanto, all'esigenza di rendere omaggio alla memoria di tali vittime, di esprimere vicinanza alle loro famiglie e di promuovere una riflessione pubblica sul valore della sicurezza ferroviaria, della manutenzione delle infrastrutture e dell'innovazione tecnologica quale strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti.

L'articolo 1 della presente proposta di legge riconosce il giorno 12 luglio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime degli incidenti ferroviari, specificando che la stessa non determina gli effetti civili previsti dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e pertanto non costituisce festività nazionale.

L'articolo 2 prevede che lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni nonché le istituzioni scolastiche possono promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze e della propria autonomia, iniziative, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzate alla commemorazione delle vittime degli incidenti ferroviari e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della sicurezza ferroviaria e della prevenzione degli incidenti, valorizzando il ruolo della scuola nella diffusione della cultura della sicurezza e della memoria civile.

L'articolo 3 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli incidenti ferroviari)

1. La Repubblica riconosce il giorno 12 luglio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime degli incidenti ferroviari, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di rendere omaggio alla memoria delle vittime degli incidenti ferroviari e di promuovere una riflessione pubblica sul valore della sicurezza ferroviaria.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzate a valorizzare la memoria delle vittime degli incidenti ferroviari, a promuovere la cultura della sicurezza ferroviaria e a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della prevenzione degli incidenti.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere iniziative didattiche e formative per le finalità di cui al comma 1.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

